ADESIONE AI FONDI CONFAPI PER LA FORMAZIONE CONTINUA

Istruzioni operative

1 - DIRIGENTI INDUSTRIALI

Con messaggio 1° marzo 2004 n. 5684, l'INPS ha comunicato che il codice di autorizzazione per l'adesione al **"Fondo dirigenti PMI", finalizzato alla formazione continua dei dirigenti industriali CONFAPI** è:

"FDPI"

Per aderire a tale Fondo il datore di lavoro deve pertanto indicare, in una riga in bianco disponibile del quadro B del mod. DM10/2:

- la dicitura "adesione fondo";
- il codice "FDPI";
- il numero dei dirigenti interessati.

Nessun dato deve essere riportato nelle successive caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".

La comunicazione deve essere fatta con una delle prossime denunce contributive e comunque, per avere effetto dal 1° gennaio 2005, <u>al massimo con quella di competenza del mese di Giugno 2004, da</u> inviare all'INPS entro il 31 Luglio 2004.

<u>Le aziende, che lo scorso anno avessero aderito ad un Fondo dirigenti costituito da altra Associazione</u> (ad esempio a FONDIRIGENTI con il codice "FDIR"), <u>lo devono revocare</u> indicando, in una riga in bianco disponibile del quadro B, anche dello stesso mod. DM10/2 con il quale danno l'adesione al "Fondo dirigenti PMI":

- la dicitura "revoca adesione";
- il codice "REDI".

Nessun dato deve essere riportato nelle successive caselle "N. dipendenti", "N. giornate", "retribuzioni" e "somme a debito" (INPS – mess. 19.5.2003 n. 61).

2 - ALTRI DIPENDENTI

Per gli altri dipendenti, non dirigenti, rimane naturalmente in vigore, dallo scorso anno (Apiflash n. 6 del 15.4.2003, pag.L/46), il **"Fondo Formazione PMI"**, al quale le aziende potevano aderire, con effetto dal 1° gennaio 2004, con il codice:

"FAPI"

Le aziende, che lo scorso anno hanno già aderito a tale Fondo, non devono fare più nulla, perché rimane valida l'iscrizione fatta.

<u>Le aziende che invece lo scorso anno non avessero aderito a tale Fondo</u>, possono comunque farlo indicando, in una riga in bianco disponibile del quadro B del mod. DM10/2:

- la dicitura "adesione fondo";
- il codice "FAPI";
- il numero dei dipendenti interessati all'obbligo contributivo.

Nessun dato deve essere riportato nelle successive caselle "N. giornate", "retribuzioni" e "somme a debito". Tale comunicazione, che avrà effetto dal 1° gennaio 2005, deve essere fatta con una delle prossime denunce contributive, e comunque, per avere effetto dal 1° gennaio 2005, al massimo con quella di

competenza del mese di Giugno 2004, da inviare all'INPS entro il 31 Luglio 2004.

<u>Le aziende, che lo scorso anno avessero aderito ad un Fondo costituito da altra Associazione</u> (ad esempio a FONDIMPRESA con il codice "FIMA"), <u>lo devono revocare</u> indicando, in una riga in bianco disponibile del quadro B, anche dello stesso mod. DM10/2 con il quale danno l'adesione al "Fondo Formazione PMI":

- la dicitura "revoca adesione";
- il codice "REVO".

Nessun dato deve essere riportato nelle successive caselle "N. dipendenti", "N. giornate", "retribuzioni" e "somme a debito" (INPS – mess. 19.5.2003 n. 61).

Ricordiamo che l'adesione al "Fondo Formazione PMI" ed al "Fondo dirigenti PMI":

- * non comporta alcun onere aggiuntivo a carico delle aziende, in quanto tali Fondi sono alimentati dallo storno del contributo 0,30%, che obbligatoriamente tutte le aziende già versano ogni mese all'INPS, assieme ai contributi ordinari;
- * DÀ LA POSSIBILITÀ DI FRUIRE DEI CORSI DI FORMAZIONE, che saranno organizzati per aggiornare e/o riqualificare la professionalità dei dipendenti e dei dirigenti delle piccole e medie aziende, anche in relazione all'introduzione di nuove tecnologie e/o di nuovi metodi di produzione.